

1

2012

Diritto delle Relazioni Industriali

Publicazione Trimestrale - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (convertito in L. 27/02/2004 n° 46) articolo 1, comma 1, DCB (VARESE)



Rivista di
ADAPT - CENTRO STUDI
"MARCO BIAGI"

Diritto delle Relazioni Industriali

Rivista trimestrale già diretta da
MARCO BIAGI

In questo numero

RICERCHE

*La contrattazione collettiva di prossimità.
Un confronto a più voci sull'articolo 8 della manovra 2011*

INTERVENTI

New Skills, New Jobs: un nuovo paradigma per l'apprendimento

RELAZIONI INDUSTRIALI E RISORSE UMANE

*Transizione scuola-lavoro: sogno o realtà?
La riforma della classificazione del personale nel settore elettrico*

GIURISPRUDENZA ITALIANA

*Il "caso Fiat" di Pomigliano: rappresentanza e condotta antisindacale
Licenziamento per superamento del periodo di comporto
Organizzazioni di tendenza:
natura giuridica e ampiezza della fattispecie derogatoria
Onere della prova e danno da demansionamento
Sciopero nei servizi pubblici essenziali e preavviso*

LEGISLAZIONE, PRASSI AMMINISTRATIVE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

*Il nuovo contratto collettivo della cooperative sociali
Il rinnovo del Ccnl per gli studi professionali
Il primo contratto per i dipendenti di associazioni*

GIURISPRUDENZA E POLITICHE COMUNITARIE DEL LAVORO

*La Corte di giustizia sanziona l'Italia per aiuti di Stato sul cfl
La giurisprudenza sul periodo di riporto delle ferie non godute
e sul diritto all'indennità sostitutiva*

OSSERVATORIO INTERNAZIONALE E COMPARATO

*ILO - Il World of Work Report 2011
Spagna - Il sistema di relazioni industriali dopo la riforma della
contrattazione collettiva. L'impegno per il contratto d'azienda*

N. 1/XXII - 2012



GIUFFRÈ EDITORE

DIRITTO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

Rivista fondata da Luciano Spagnuolo Vigorita e già diretta da Marco Biagi

DIREZIONE

Tiziano Treu, Mariella Magnani, Michele Tiraboschi (*direttore responsabile*)

COMITATO SCIENTIFICO

Aris Accornero, Gian Guido Balandi, Francesco Basenghi, Mario Biagioli, Roberta Bortone, Umberto Carabelli, Bruno Caruso, Laura Castelvetti, Giuliano Cazzola, Gian Primo Cella, Carlo Dell'Aringa, Riccardo Del Punta, Raffaele De Luca Tamajo, Clara Enrico, Rosario Flammia, Pietro Ichino, Arturo Maresca, Luigi Mariucci, Oronzo Mazzotta, Luigi Montuschi, Gaetano Natullo, Luca Nogler, Angelo Pandolfo, Roberto Pedersini, Marcello Pedrazzoli, Adalberto Perulli, Giampiero Proia, Mario Ricciardi, Mario Rusciano, Giuseppe Santoro Passarelli, Franco Scarpelli, Paolo Sestito, Pier Antonio Varesi, Luciano Spagnuolo Vigorita, Patrizia Tullini, Armando Tursi, Carlo Zoli, Lorenzo Zoppoli.

COMITATO EDITORIALE INTERNAZIONALE

Carmen Agut García (*Castellón*), Janice Bellace (*Pennsylvania*), Roger Blanpain (*Lovanio*), Giulio Grisolia (*Buenos Aires*), Csilla Kolonnay Lehoczký (*Budapest*), Antonio Ojeda Avilés (*Siviglia*), Shinya Ouchi (*Tokyo*), Miguel Rodriguez Pinero (*Madrid*), Juan Raso Delgue (*Montevideo*), Jacques Rojot (*Parigi*), Ulrich Runggaldier (*Vienna*), Malcolm Sargeant (*Londra*), Michal Sewerynski (*Lodz*), Yasuo Suwa (*Tokyo*), Fernando Valdes Dal Re (*Madrid*), Manfred Weiss (*Francoforte*).

REDAZIONE

Roberta Caragnano (*redattore capo*), Andrea Bollani (*coordinatore Osservatorio giurisprudenza italiana*), Luca Calcaterra, Guido Canavesi, Enrica Carminati, Maurizio Del Conte, Maria Teresa Crotti, Marco Ferraresi (*coordinatore Pavia*), Giuseppe Ludovico, Laura Magni (*coordinatore Modena*), Stefano Malandrini, Pietro Manzella (*revisore linguistico*), Marco Marzani, Emmanuele Massagli, Giuseppe Mautone, Marta Mondelli, Nicoletta Pagni, Flavia Pasquini, Pierluigi Rausei, Lisa Rustico, Raffaello Santagata, Lucia Silvagna, Silvia Spattini, Gaetano Zilio Grandi.

COMITATO DEI REVISORI

Aris Accornero, Francesco Basenghi, Mario Biagioli, Umberto Carabelli, Bruno Caruso, Carlo Dell'Aringa, Riccardo Del Punta, Clara Enrico, Pietro Ichino, Arturo Maresca, Oronzo Mazzotta, Luca Nogler, Angelo Pandolfo, Marcello Pedrazzoli, Giampiero Proia, Giuseppe Santoro Passarelli, Armando Tursi, Pier Antonio Varesi, Carlo Zoli, Lorenzo Zoppoli.

Adapt – Centro Studi Internazionali e Comparati Marco Biagi – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Viale Berengario, 51 – 41100 Modena (Italy) – Tel. +39 059 2056742; Fax +39 059 2056043. Indirizzo e-mail: dri@unimore.it

Dipartimento di Studi Giuridici – Università degli Studi di Pavia
Corso Strada Nuova, 65 – 27100 Pavia (Italy) – Tel. +39 0382 984013; Fax +39 0382 27202.
Indirizzo e-mail: dri@unipv.it

Diritto delle Relazioni Industriali si impegna a procedere alla selezione qualitativa dei materiali pubblicati sulla base di un metodo di valutazione formalizzata e anonima di cui è responsabile il Comitato dei revisori. Tale sistema di valutazione è coordinato dalla direzione che si avvale anche del Comitato scientifico e del Comitato editoriale internazionale.

Amministrazione: Casa editrice Dott. A. GIUFFRÈ EDITORE S.p.A.,
via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano - tel. 02/38.089.200 - fax 02/38089432
Internet: <http://www.giuffre.it> - e-mail: vendite@giuffre.it

Pubblicità:

Dott. A. GIUFFRÈ EDITORE S.p.A. - Servizio Pubblicità, via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano - tel. 02/38.089.335 - fax 02/38089426
e-mail: periodici@giuffre.it

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2012

Unione europea € 110,00
Paesi extra Unione europea € 165,00
Prezzo di un singolo numero € 28,00
(Extra U.E. € 42,00)
Sconto 10% per i soci AISRI - soci ADAPT - abbonati Bollettino ADAPT - soci AIDP - soci GIDP

RIVISTA ON-LINE ALL'INTERNO DI "BIBLIOTECA RIVISTE" DAL 1991

U.E. abbonato € 36,00* non abbonato € 110,00*

*IVA compresa

La rivista on-line riproduce, in pdf, i contenuti di ogni fascicolo dall'anno indicato fino all'ultimo numero in pubblicazione.

La sottoscrizione dell'abbonamento "abbonato" alla rivista cartacea garantisce un accesso al contenuto dal 1 gennaio 2012, o da qualunque data successiva di sottoscrizione, fino al 31 dicembre 2012.

La sottoscrizione dell'abbonamento "non abbonato" alla rivista cartacea garantisce un accesso di 365 giorni dalla data di sottoscrizione.

In seguito alla sottoscrizione sarà inviata all'abbonato una password di accesso.

Il sistema on-line Biblioteca Riviste permette la consultazione dei fascicoli attraverso ricerche:

- full text
- per estremi di pubblicazione (numero e anno fascicolo)
- per data

In caso di sottoscrizione contemporanea alle due riviste cartacee qui di seguito indicate **sconto 10% sulla quota di abbonamento:**

	Unione europea	Paesi extra Unione europea
<i>Diritto delle Relazioni Industriali</i>	€ 110,00	€ 165,00
<i>Rivista Italiana di Diritto del Lavoro</i>	€ 145,00	€ 217,00

L'abbonamento alla rivista cartacea decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri relativi all'annata, compresi quelli già pubblicati.

Il pagamento può effettuarsi direttamente all'Editore:

- con versamento sul **c.c.p. 721209**, indicando chiaramente gli estremi dell'abbonamento;
- a **ricevimento fattura** (riservata ad enti e società);
- mediante **carta di credito** (VISA - MASTERCARD - EUROCARD - CARTA SI), precisando: numero, scadenza, data di nascita;
- oppure tramite gli **Agenti Giuffrè** a ciò autorizzati (cfr. pagine gialle).

Il rinnovo dell'abbonamento deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.

I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati al ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo.

Le comunicazioni in merito a mutamenti di indirizzo vanno indirizzate all'Editore.

Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso la "Dott. A. Giuffrè Editore SpA" - Via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano.

I contributi pubblicati in questa rivista potranno essere riprodotti dall'Editore su altre, proprie pubblicazioni, in qualunque forma

Registrazione presso il Tribunale di Milano al n. 1 del 4 gennaio 1991

R.O.C. n. 6569 (già RNS n. 23 vol. 1 foglio 177 del 2/7/1982)

Direttore responsabile: MICHELE TIRABOSCHI



Rivista associata all'Unione della Stampa Periodica Italiana

Pubblicità inferiore al 45%

Tipografia «MORI & C. S.p.A.» - 21100 VARESE - VIA F. GUICCIARDINI 66

SOMMARIO - n. 1/2012

Ricerche: La contrattazione collettiva di prossimità. Un confronto a più voci sull'articolo 8 della manovra 2011

MARIELLA MAGNANI <i>L'articolo 8 della legge n. 148/2011: la complessità di una norma sovrabbondante</i>	1
RAFFAELE DE LUCA TAMAJO <i>Crisi economica e relazioni industriali: alcune osservazioni sull'articolo 8 della legge n. 148/2011.</i>	11
ARTURO MARESCA <i>La contrattazione collettiva aziendale dopo l'articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138.</i>	16
MAURIZIO DEL CONTE <i>La riforma della contrattazione decentrata: dissoluzione o evoluzione del diritto del lavoro?</i>	24
MARCO MARAZZA <i>La contrattazione di prossimità nell'articolo 8 della manovra 2011: i primi passi della dottrina giuslavoristica</i>	41
ROBERTO PESSI <i>Ancora sull'articolo 8 della seconda manovra estiva. Quali spazi per la contrattazione di prossimità?</i>	57
CARLO PISANI <i>Una ricetta della BCE per l'occupazione: regole specifiche aziendali</i>	67
MICHELE TIRABOSCHI <i>L'articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138: una prima attuazione dello "Statuto dei lavori" di Marco Biagi</i>	78

Interventi

AVIANA BULGARELLI <i>New Skills and Jobs: un nuovo paradigma per l'apprendimento, l'occupazione e la crescita economica.</i>	93
--	----

Relazioni industriali e Risorse umane

ADRIANO GALLEA <i>Transizione scuola-lavoro: sogno o realtà?</i>	117
MARIO ARCA <i>La riforma della classificazione del personale nel settore elettrico</i>	130

Osservatorio di giurisprudenza italiana

ARMANDO TURSI <i>Contratti collettivi “separati”, rappresentanza sindacale in azienda e condotta antisindacale: il “caso Fiat di Pomigliano”</i> (nota a Trib. Torino 16 luglio-14 settembre 2011, n. 2583).	151
STEFANO SALVATO <i>L’effetto domino (e boomerang) dell’illegittima apposizione del termine</i> (nota a Trib. Roma 27 settembre 2011, n. 14681).	167
ENRICO RAIMONDI <i>Alcune considerazioni sul licenziamento per superamento del periodo di comporto</i> (nota a Cass. 21 settembre 2011, n. 19234).	172
MARCO MARZANI <i>Organizzazioni di tendenza: ragion d’essere della tutela della “tendenza” e riluttanza della giurisprudenza a ripensare l’ampiezza della fattispecie derogatoria</i> (nota a Cass. 27 maggio 2011, n. 11777).	178
CLAUDIA MURENA <i>Sull’onere della prova in tema di danno da demansionamento</i> (nota a Cass. 23 novembre 2011, n. 24718).	183
VALERIO MAIO <i>L’obbligo di preavviso in caso di sciopero nei servizi pubblici non “sempre” o “non del tutto” essenziali</i> (nota a Cass. 8 agosto 2011, n. 17082, e Cass. 8 agosto 2011, n. 17083).	190

Osservatorio di legislazione, prassi amministrative e contrattazione collettiva

ANNA RONCA <i>Il rinnovo del Ccnl cooperative sociali 2010-2012</i>	201
JOSEF TSCHÖLL <i>Il rinnovo del Ccnl per gli studi professionali</i>	213
GIULIO D’IMPERIO <i>Il primo contratto per i dipendenti di associazioni</i>	219

Osservatorio di giurisprudenza e politiche comunitarie del lavoro

ANTONINO SGROI <i>Irrogazione di sanzioni pecuniarie da parte della Corte di giustizia allo Stato italiano per aiuti di Stato e inadempimento</i> (nota a C. Giust. 17 novembre 2011, C-496/09).	229
ALESSIO CUNICO, MARIA TUTTOBENE <i>La Corte di giustizia interviene sul periodo di riporto delle ferie non godute a causa di malattia e sul diritto all’indennità sostitutiva delle stesse alla cessazione del rapporto di lavoro</i> (nota a C. Giust. 22 novembre 2011, C-214/10).	242
<i>La Corte di giustizia traccia i criteri per assicurare il rispetto delle norme imperative nei contratti di lavoro</i> (C. Giust. 15 marzo 2011, C-29/10).	237

Osservatorio internazionale e comparato

GIUSEPPE CASALE <i>Il World of Work Report 2011 dell'ILO</i>	253
JORDI GARCÍA VIÑA <i>Il sistema di relazioni industriali in Spagna dopo la riforma della contrattazione collettiva. L'impegno per il contratto d'azienda</i>	258

INDICE ANALITICO

Aiuti di Stato

- Inadempimento di uno Stato - Sentenza della Corte che accerta un inadempimento - Mancata esecuzione - Art. 228 CE - Sanzioni pecuniarie [229] (C. Giust. 17 novembre 2011, *Commissione delle Comunità europee v. Repubblica italiana*, C-496/09, con nota di A. SGROI).

Contrattazione collettiva

- Messaggio Inps 8 giugno 2011, n. 12441 [219] (con nota di G. D'IMPERIO).
- Contratto collettivo nazionale per i dipendenti e soci lavoratori delle associazioni tra C.E.I., C.I.C.A.S., Confimpresa, A.N.Fo.P., Confar, Fascotrav, Fapi, I.S.A., S.I.A. Confsal, 21 dicembre 2010 [219] (con nota di G. D'IMPERIO).
- Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli studi professionali tra Confprofessioni, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, 29 novembre 2011 [213] (con nota di J. TSCHÖLL).
- Accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, anno 2010-2012, tra Agci solidarietà, Federsolidarietà-Confcooperative, Legacoopsociali, Fp-Cgil, Fps-Cisl, Fisascat-Cisl, Fpl-Uil, 16 dicembre 2011 [201] (con nota di A. RONCA).
- Contratti collettivi aziendali “di primo livello” e “di secondo livello” applicati in una società di nuova costituzione (c.d. NewCo) - Nullità per violazione dell'art. 2112 c.c. - Insussistenza [149] (Trib. Torino 16 luglio-14 settembre 2011, n. 2583, con nota di A. TURSI).
- Contratti collettivi aziendali “di primo livello” e “di secondo livello” applicati in una società di nuova costituzione (c.d. NewCo) - Disapplicazione del Ccnl e dei precedenti accordi aziendali - Condotta antisindacale - Insussistenza [149] (Trib. Torino 16 luglio-14 settembre 2011, n. 2583, con nota di A. TURSI).
- Condotta antisindacale - Deducibilità nel procedimento ordinario a cognizione piena ex art. 414 c.p.c. - Ammissibilità - Competenza territoriale - Foro generale delle persone giuridiche [150] (Trib. Torino 16 luglio-14 settembre 2011, n. 2583, con nota di A. TURSI).
- Contratti collettivi aziendali “di primo livello” e “di secondo livello” applicati in una società di nuova costituzione (c.d. NewCo) - Esclusione di organizzazione sindacale non firmataria dei nuovi contratti aziendali, dagli istituti legali e contrattuali di rappresentanza sindacale in azienda - Condotta antisindacale - Insussistenza [150] (Trib. Torino 16 luglio-14 settembre 2011, n. 2583, con nota di A. TURSI).

International Labour Organization

- INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, INTERNATIONAL INSTITUTE FOR LABOUR STUDIES, *Making markets work for jobs*, World of Work Report 2011 [253] (con nota di G. CASALE).

Lavoro transnazionale

- Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali - Contratto di lavoro - Scelta delle parti - Disposizioni imperative della legge applicabile in mancanza di scelta - Determinazione di tale legge - Nozione di Paese in cui il lavoratore «compie abitualmente il suo lavoro» - Lavoratore che svolge il suo lavoro in più di uno Stato contraente [237] (C. Giust. 15 marzo 2011, *Heiko Koelzsch v. État du Grand-Duché de Luxembourg*, C-29/10).

Lavoro a tempo determinato

- Illegittima apposizione del termine - Impugnazione - Nullità della clausola - Essenzialità del termine - Nullità del contratto [167] (Trib. Roma 27 settembre 2011, n. 14681, con nota di S. SALVATO).

Licenziamento individuale

- Lavoro subordinato - Diritto alla conservazione del posto - Comporto - Licenziamento per superamento del periodo di comporto - Immediatezza della comunicazione - Insussistenza - Obbligo di avvertire il lavoratore della scadenza del comporto - Insussistenza [172] (Cass. 21 settembre 2011, n. 19234, con nota di E. RAIMONDI).
- Licenziamento e organizzazioni di tendenza - Deroga alla tutela reale - L. n. 108/1990 - Mansioni neutre [178] (Cass. 27 maggio 2011, n. 11777, con nota di M. MARZANI).

Mansioni

- Lavoro subordinato - Mobbing - Demansionamento - Risarcimento del danno - Onere della prova [183] (Cass. 23 novembre 2011, n. 24718, con nota di C. MURENA).

Orario di lavoro

- Organizzazione dell'orario di lavoro - Direttiva 2003/88/CE - Diritto alle ferie annuali retribuite - Estinzione del diritto alle ferie annuali retribuite non godute per causa di malattia allo scadere di un termine previsto dalla normativa nazionale [242] (C. Giust. 22 novembre 2011, *KHS AG v. Winfried Schulte*, C-214/10, con nota di A. CUNICO, M. TUTTOBENE).

Sciopero

- Lavoro - Lavoro subordinato - Sospensione del rapporto - Sciopero - In genere - Rimorchio nei porti - Servizio pubblico essenziale - Obbligo di preavviso - Sussistenza [100] (Cass. 8 agosto 2011, n. 17082, con nota di V. MAIO).

-
- Lavoro - Lavoro subordinato - Sospensione del rapporto - Sciopero - In genere - Rimorchio nei porti - Servizio pubblico essenziale - Obbligo di preavviso - Sussistenza [100] (Cass. 8 agosto 2011, n. 17083, con nota di V. MAIO).

Spagna

- Real decreto-ley 10 de junio 2011, n. 7, *de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva* [258] (con nota di J.GARCÍA VIÑA).

Ricerche

La contrattazione collettiva di prossimità. Un confronto a più voci sull'articolo 8 della manovra 2011

Mariella Magnani *L'articolo 8 della legge n. 148/2011: la complessità di una norma sovrabbondante*

Riassunto – *L'articolo 8 della legge n. 148/2011: la complessità di una norma sovrabbondante* – L'A. si interroga sulla attualità dell'art. 8, alla luce della recente lettera di intenti indirizzata all'Unione europea, con la quale il Governo si impegna a fare direttamente quello che in agosto aveva cercato di delegare alle parti sociali. L'analisi della A. si concentra sui dubbi di legittimità costituzionale della norma con riferimento alla efficacia *erga omnes* del contratto collettivo di livello territoriale e esplora le ragioni per cui il potere derogatorio non sia stato accordato anche al contratto collettivo nazionale. La scelta del legislatore è stata quella di incidere sulla struttura della contrattazione ed orientare il sistema contrattuale verso la contrattazione decentrata. La debolezza del modello prefigurato dall'art. 8 è che, se fosse attuato, rimetterebbe forti poteri alla giurisprudenza, capace di "aggredire" il testo contrattuale. L'A. pertanto invita i giuristi ad immaginare percorsi (o modelli di decisione) ragionevoli che fungano da guida per i giudici.

Summary – *Article 8 of Law No. 148/2011: Issues Arising from a Redundant Provision (Article in Italian)* – This paper examines the relevance of Art. 8, also taking account of the Letter of Intent from the Italian Government to the European Commission, according to which the government commits itself to fulfill certain obligations previously delegated to the social partners. In this connection, the author expresses doubts about the constitutional legitimacy of the provision – especially with regard to the *erga omnes* application of the collective agreements that apply at a local level – and investigates the reasons for the decision not to delegate powers to the social partners engaging in collective bargaining. In conclusion, the paper highlights the limits of the bargaining model put forward by Art. 8, as it seems to confer excessive powers on the courts, to some extent delegitimizing the provisions adopted in the accord. On the basis of these considerations, and with a view to facilitating the work of the judiciary, the

author highlights the need for labour law scholars to devise more effective bargaining models.

Raffaele De Luca Tamajo *Crisi economica e relazioni industriali: alcune osservazioni sull'articolo 8 della legge n. 148/2011*

Riassunto – *Crisi economica e relazioni industriali: alcune osservazioni sull'articolo 8 della legge n. 148/2011* – L'A. affronta il tema dell'efficacia soggettiva dei contratti di prossimità e della capacità derogatoria degli stessi nei confronti della normativa legale e contrattuale di livello nazionale alla luce dell'art. 8 della l. n. 148/2011. In merito al primo aspetto, l'A. ritiene opportuno l'intervento del legislatore perché consente di evitare trattamenti differenziati all'interno della medesima azienda (o area territoriale) in funzione della diversa affiliazione sindacale. Il generico riferimento legislativo ad un "criterio maggioritario" e la non chiara selezione degli agenti contrattuali abilitati a sottoscrivere accordi in deroga, quali presupposti per l'estensione dell'efficacia soggettiva degli stessi, operano una sorta di implicito rinvio a più specifiche previsioni al riguardo espresse dall'ordinamento intersindacale. Con riferimento al secondo tema, l'A. ritiene che non si tratta di una metodologia regolativa inedita poiché la «flessibilità controllata o contrattata» appartiene all'arsenale delle tecniche cui il diritto del lavoro ricorre, specie in fasi di emergenza. Del tutto distonico con le previsioni dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 risulta invece il comma 2-bis dell'art. 8 nella parte in cui abilita la contrattazione aziendale a derogare a clausole del contratto nazionale. Mentre l'intesa del 28 giugno consentiva modifiche a livello aziendale «nei limiti e con le procedure previste dagli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro», confermando una articolazione contrattuale improntata alla sostanziale egemonia di questi ultimi, l'art. 8, sia pur con riferimento alle materie indicate nel comma 2, conferisce ai contratti di prossimità un potere derogatorio pieno, non delegato, né limitato dal contratto nazionale.

Summary – *Economic Crisis and Industrial Relations. Considerations on Article 8 of Legislative Decree no. 138, 13 August 2011 (Article in Italian)* – This paper investigates the applicability of company-level agreements, also examining derogations from collective bargaining, as laid down by Art. 8 of Legislative Decree no. 138, 13 August 2011. With regard to the first point, the paper offers a positive assessment of the legislative measure enacted, as it prevents disparate treatment in the company or in the area to which the agreement applies, which might arise from membership of different trade unions. The provision makes a generic reference to "majority trade unions" and it does not specify the criteria for the recognition of the bargaining agents who are to sign these company-level agreements. In this connection, reference is usually made to trade union law to deal with these issues. With regard to the second point, the paper argues that derogating from collective bargaining cannot be regarded as an innovative measure, as the social partners already make use of such "controlled and bargained flexibility", particularly in times of crisis. Furthermore, Art. 8 (2)bis appears to be in disagreement with the Interconfederal Agreement of 28 June 2011 with regard to the possibility of derogation from collective bargaining for

company-level agreements. In this sense, the Interconfederal Agreement of 28 June 2011 allows for amendments to employment contracts at company level “within the limits and in compliance with procedures set forth by national collective agreements”, thus acknowledging the primacy of collective bargaining at national level. On the contrary, Art. 8, albeit only with regard to the issues laid down in par. 2, enables decentralized bargaining to deal with certain matters without being limited by collective bargaining at a national level.

Arturo Maresca *La contrattazione collettiva aziendale dopo l'articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138*

Riassunto – *La contrattazione collettiva aziendale dopo l'articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138* – L’A. affronta la questione dell’interpretazione dell’art. 8 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, distinguendo quattro nuclei normativi: l’efficacia *erga omnes* dei contratti aziendali o territoriali; l’abilitazione della contrattazione di secondo livello a disciplinare le materie indicate direttamente dal legislatore; la facoltà degli stessi contratti collettivi di derogare alle disposizioni imperative della legge elencate nello stesso art. 8 e, infine, l’efficacia *erga omnes* degli accordi Fiat. Nell’incipit l’A. affronta la questione più dibattuta del raccordo tra le previsioni dell’art. 8 e quelle contenute nell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 per poi illustrare le questioni successive e soffermarsi sulla innovazione, rispetto all’accordo interconfederale, riguardante gli accordi territoriali. Alla domanda di quali siano «le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale», abilitate a stipulare tali accordi, la risposta, per l’A. è da rinvenirsi nell’accordo interconfederale che detta alcuni indicatori di rappresentatività (numero degli iscritti, diffusione uniforme sul territorio, presenza in un ambito ragguardevole di categorie). Rispetto al secondo punto, sulla abilitazione della contrattazione di secondo livello a disciplinare materie indicate direttamente dal legislatore, quali mansioni, inquadramenti, orari di lavoro, sistemi informatici di controllo, contratti di lavoro flessibili, ecc.; secondo l’A. l’effetto potrebbe essere una liberalizzazione della contrattazione collettiva di secondo livello scevra dai vincoli autorizzatori del Ccnl. Da ultimo, l’A. commenta la possibilità – stabilita dal comma 2-*bis* dell’art. 8 – per gli accordi aziendali o territoriali di intervenire «anche in deroga alle disposizioni di legge» ma nei limiti stabiliti dalla Costituzione nonché dalle fonti comunitarie, ritenendo che ciò che è derogabile non è il Ccnl di per se stesso, ma solo quelle parti del contratto che sono relative, cioè riguardano le materie disciplinate dalla legge (e divenute derogabili a seguito dell’art. 8).

Summary – *Company-level bargaining after Article 8 of Law Decree No. 138 of 13 August 2011 (Article in Italian)* – This paper examines the entry into force of Article 8 of Legislative Decree No. 138 of 13 August 2011, focusing on four major points: the *erga omnes* effect of collective agreements concluded at company and local level; the scope for decentralized bargaining to regulate matters laid down by national legislation; the enabling of collective agreement to derogate to mandatory provisions set forth in Article 8, and the *erga omnes* application of accords signed at the FIAT plants. In the introduction, the paper

offers a comparison between the provisions introduced by Article 8 and the contents of the Interconfederal Agreement of 28 June 2011, a matter that has been the subject of intense debate among labour law scholars. The paper then continues by pointing out the innovative measures introduced by the Article 8 with regard to collective agreements laid down at a local level. An attempt is also made to identify the most representative trade union confederations empowered to sign local-level collective agreements. In the author's view, this can be made on the basis of criteria of trade union representativeness (number of members, the union presence in enterprises and categories). The author also welcomes the recourse to decentralized bargaining to regulate matters directly laid down by the legislator – such as job descriptions and employment grades, working hours, electronic monitoring systems, flexible forms of work and so on – as it might constitute a means to liberalize decentralized bargaining itself, particularly with regard to the limits laid down by collective agreements at a national level. Before concluding, the paper discusses how company-level agreements – pursuant to Article 8 (2) bis – can derogate from statutory laws within the limits laid down by the Italian Constitution and the Community legislation, with the powers laid down in some sections of the agreement, following the entry into force of Article 8.

Maurizio Del Conte *La riforma della contrattazione decentrata: dissoluzione o evoluzione del diritto del lavoro?*

Riassunto – *La riforma della contrattazione decentrata: dissoluzione o evoluzione del diritto del lavoro?* – L'A. propone una lettura dell'art. 8 in chiave evolutiva anziché meramente destrutturante. Al fine di valutare le prospettive della riforma e comprenderne il senso, il saggio ripercorre gli snodi principali che hanno caratterizzato la evoluzione recente delle relazioni industriali in Italia. La nuova disciplina risponde principalmente ad una istanza di esigibilità dei contratti collettivi ed interviene per colmare la mancanza di una legge in materia di efficacia *erga omnes* del contratto collettivo di lavoro. Superando l'idea che la contrattazione in deroga non possa che risolversi nel deterioramento delle condizioni di lavoro, l'A. mette in luce come l'art. 8 rappresenti un incentivo per azienda e sindacati a trovare soluzioni condivise, complessivamente migliorative rispetto a quanto stabilito dal ccnl o dalla legge.

Summary – *Will the reform of decentralized bargaining dismantle or improve labour laws? (Article in Italian)* – This paper provides an analysis of Art. 8, focusing on the major developments resulting from its implementation, rather than on its possible negative impact on labour relations. In this sense, the paper traces the evolution of industrial relations in Italy, with a view to predicting the future prospects resulting from the reform and to understanding its main significance. The new regulation is intended to enhance their enforceability and to fill the legal vacuum with regard to their *erga omnes* application. The author also points out that Art. 8 will encourage employers and unions representatives to look for shared solutions leading to an improvement on the provisions laid down in national legislation and collective agreements, thus moving away from the

assumption that company-level bargaining produces a worsening of working conditions.

Marco Marazza *La contrattazione di prossimità nell'articolo 8 della manovra 2011: i primi passi della dottrina giuslavoristica*

Riassunto – *La contrattazione di prossimità nell'articolo 8 della manovra 2011: i primi passi della dottrina giuslavoristica* – Il saggio presenta un'analisi dell'art. 8 del d.l. n. 138/2011 e ripercorre i principali contributi dottrinali in materia. L'A. ritiene infondata la tesi del contrasto tra l'efficacia *erga omnes* delle intese *ex art. 8* e la seconda parte dell'art. 39 Cost., in quanto il precetto costituzionale si riferirebbe solamente ai contratti collettivi di categoria. La questione di legittimità costituzionale appare invece più convincente in relazione ai contratti territoriali, nella misura in cui gli stessi riguardano una determinata categoria di lavoratori. Con riferimento all'oggetto delle intese *ex art. 8*, l'A. sottolinea come la misura apra importanti margini di flessibilità attraverso la valorizzazione del contenuto del contratto collettivo aziendale e territoriale, inteso strumento capace di conciliare le esigenze di tutela della professionalità del lavoratore con quelle di elasticità organizzativa proprie del datore di lavoro.

Summary – *Company-level bargaining as laid down by Art. 8 of the 2011 austerity package. Preliminary comments from labour law scholars (Article in Italian)* – This paper offers an analysis of Art. 8 of Legislative Decree No. 138/2011, reviewing various scholarly opinions on the subject. According to the author, there is no contrast between the *erga omnes* application of the accords concluded pursuant to Art. 8 and the second part of Art. 39 of the Italian Constitution, as the constitutional norm refers to branch-level collective agreements on an exclusive basis. On the other hand, the issue of constitutional legitimacy with regard to territorial bargaining is of relevance, insofar as it concerns certain occupational categories. The paper also highlights some important developments in terms of flexibility concerning the contents of collective agreements as set forth in Art. 8 – particularly those signed at company and territorial level – as they both fulfill the needs to protect workers' skills and organizational flexibility which is typical of employers.

Roberto Pessi *Ancora sull'articolo 8 della seconda manovra estiva. Quali spazi per la contrattazione di prossimità?*

Riassunto – *Ancora sull'articolo 8 della seconda manovra estiva. Quali spazi per la contrattazione di prossimità?* – Muovendo dai principali temi che hanno caratterizzato il dibattito sindacale e legislativo nell'ultimo biennio, l'A. riflette sulla nuova centralità che va assumendo il contratto integrativo aziendale a discapito di quello nazionale. L'operatività della contrattazione di prossimità prevista dall'art. 8 si prospetta incerta, sia per le difficoltà applicative connesse ai meccanismi di individuazione degli agenti e dei procedimenti negoziali, che per i limiti dei contenuti degli accordi in deroga. L'A. tuttavia auspica che, malgrado il rischio di una ineffettività dell'intervento legislativo in ragione del timore delle parti sociali di aver prodotto una disciplina "instabile" sottoposta al rischio di

censure “future”, l’autonomia collettiva si spinga nella sperimentazione della norma almeno su istituti a ridotta sensibilità sociale. In questa ottica, più che sulle «conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro», l’attenzione dovrebbe soffermarsi sulla possibilità di incidere in maniera significativa sulla produttività dell’azienda e sui connessi benefici per i lavoratori. L’art. 8, infatti, costituisce una risorsa per il Paese e rappresenta una opportunità per il rilancio del sistema produttivo e della concertazione.

Summary – *Art. 8 of the summer 2011 austerity package. The role of company-level bargaining (Article in Italian)* – This paper emphasises the central role of company-level collective agreements – considering their impact on national bargaining – taking as a point of departure the debate taking place among legal experts and union leaders over the last two years. It is argued that the recourse to company-level bargaining as laid down by Art. 8 of Legislative Decree No. 138/2011 is a complicated issue, with practical difficulties that arise both from the identification of the bargaining agents and processes, and from the limits of special agreements. This can cause this provision to become ineffective, as the social partners might limit its application for fear of future amendments, the result of the “unstable” nature of the measure. However, the author argues in favour of the new provision, with collective autonomy leading to experimentation with this new bargaining model, particularly in situations that are less “socially sensitive”. Attention should be paid to how to enhance company productivity and the ensuing benefits for workers, rather than on the consequences of dismissals. In this sense, Art. 8 aims to provide a solution for Italy and an opportunity to revive the productive system and the model of concertation.

Carlo Pisani *Una ricetta della BCE per l’occupazione: regole specifiche aziendali*

Riassunto – *Una ricetta della BCE per l’occupazione: regole specifiche aziendali* – L’analisi dell’art. 8, l. n. 148/2011 muove dalla ricostruzione del contesto in cui è stato emanato il provvedimento. Con la facoltà di deroga, entro certi limiti, alla legge e al Ccnl da parte della contrattazione di prossimità, l’art. 8 introduce un meccanismo di flessibilità concordata o controllata cui il diritto del lavoro ricorre in tempi di emergenza. L’A. evidenzia come il legislatore abbia di nuovo intrapreso, con maggiore estensione e profondità rispetto al passato, la strada della valorizzazione della devoluzione delle fonti normative. Il nuovo meccanismo produce l’effetto di “sbloccare” la contrattazione aziendale per tutte le materie indicate dalla norma, anche in assenza di delega da parte del Ccnl e senza neppure violare l’accordo interconfederale del 28 giugno, posto che è lo stesso a prevedere la possibilità di esercitare la contrattazione aziendale nelle materie delegate dalla legge.

Summary – *Special company regulations. A remedy from the European Central Bank to boost employment (Article in Italian)* – This paper examines Art. 8 of Law No. 148/2011, taking as its starting point the normative context where the provision has been enacted. Art. 8 envisages the opportunity on the part of

company-level bargaining to derogate – with some limitations – from national legislation and collective bargaining at national level, thus introducing a certain level of shared and controlled flexibility that can be adopted where necessary. The paper goes on to point out the determined attempt on the part of the legislator to promote the devolution of legal sources. This mechanism makes provision for company-level bargaining in relation to all the matters under considered by the norm – even in the absence of delegation from the national collective agreement – without violating the Interconfederal Agreement of 28 June 2011, also because the Interconfederal Agreement itself allows for company-level bargaining in relation to matters delegated by national legislation.

Michele Tiraboschi *L'articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138: una prima attuazione dello "Statuto dei lavori" di Marco Biagi*

Riassunto – *L'articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138: una prima attuazione dello "Statuto dei lavori" di Marco Biagi* – L'A. affronta il tema dell'art. 8 del d.l. n. 138/2011 nel nuovo contesto economico-sociale che getta una nuova e diversa luce sulla materia. L'A. evidenzia le potenzialità della disposizione che sul piano della tecnica legislativa non può essere qualificato quale intervento autoritario e dirigista volto a interferire sulle dinamiche intersindacali, ma piuttosto uno strumento che conferma la piena autonomia di azione affidata alle parti sociali di un libero e responsabile sistema di relazioni industriali. Un tema, quello del primato della contrattazione collettiva di prossimità, non nuovo e che affonda le radici nel dibattito della riforma del diritto del lavoro del decennio passato e in particolare nel progetto di un nuovo "Statuto dei lavori" di Marco Biagi. L'A. cerca di fare chiarezza sul significato e sulla genesi della disposizione che a seconda della angolazione da cui la si valuti può rappresentare una risposta inadeguata o completamente sbagliata rispetto ai complessi problemi del mercato del lavoro italiano degli ultimi decenni. Allo stesso tempo l'A. ripercorre il pensiero di Marco Biagi, il quale, riflettendo anche sulla esperienza internazionale e comparata, andava ben oltre quanto oggi previsto dall'art. 8, valorizzando la "derogabilità assistita" anche nel rapporto tra contratto individuale e legge oltre al primato della contrattazione aziendale rispetto a quella nazionale insieme all'esigenza di relazioni industriali a misura di impresa. La contrattazione aziendale deve determinare in forma prioritaria le stesse condizioni di lavoro; ne discende l'importanza della maggiore liberalizzazione del secondo livello di contrattazione. L'A., alla luce della produzione scientifica di Marco Biagi, conclude ribadendo il concetto per cui l'art. 8 rappresenta non solo il frutto più maturo del processo avviato con il Libro Bianco sul mercato del lavoro dell'ottobre 2001 e una tecnica di intervento coerente con il pragmatismo di Biagi, ma il cuore di un più organico progetto di riforma identificato nello "Statuto dei lavori".

Summary – *Art. 8 of Law Decree No. 138/2011: A First Attempt to Implement Marco Biagi's Work Statute (Article in Italian)* – This paper provides an overview of the innovative measures introduced by Art. 8 of Law Decree No. 138/2011, also considering the most recent developments in the economic and social context. In the authors' view, the provision does not have authoritarian

overtones, in the sense that it is not intended to control and interfere with trade union activities. Rather, it should be seen as an instrument that legitimizes the freedom of action of the social partners within an effective system of industrial relations. The primacy of decentralized bargaining has been the subject of a lively debate for a long time and dates back to proposals for labour law reform put forward in the past, particularly in the Work Statute outlined by Marco Biagi. The paper also seeks to clarify the aims and the origins of the provision which, depending on the perspective from which it is analyzed, can be regarded either as a valuable or an inadequate tool to deal with issues that have affected the labour market since the 1990s. In considering the ideas of Marco Biagi, who always adopted a comparative and international perspective, the paper points out that his innovative approach to these issues goes well beyond the provisions of Art. 8, particularly in the case of the admissibility of exceptional provisions in relation to some issues: the relationship between the individual employment contract and statutory law, the primacy of company-level bargaining over collective bargaining at national level, and the need to establish company-level systems of industrial relations. In order to enable plant-level bargaining to determine working conditions, it is necessary to delegate more powers to this level. In making reference to Marco Biagi's research, the paper concludes by reinforcing the idea that not only is Art. 8 the outcome of the reform process started in October 2011 with the issuing of the White Paper, reflecting Marco Biagi's pragmatic approach to labour issues, but it can also be seen as the core of a more organic reform, the main points of which are contained in the Work Statute.

Interventi

Aviana Bulgarelli *New Skills and Jobs: un nuovo paradigma per l'apprendimento, l'occupazione e la crescita economica*

Riassunto – *New Skills and Jobs: un nuovo paradigma per l'apprendimento, l'occupazione e la crescita economica* – La crisi economica ha cambiato notevolmente il mercato del lavoro evidenziando un forte divario tra domanda ed offerta di lavoro. In misura sempre più rilevante, si allarga la forbice tra occupati e disoccupati e tra le competenze richieste dal mercato, sempre più elevate, e il capitale umano della forza lavoro, non sempre in grado di rispondere ai fabbisogni professionali delle imprese, specie nel nostro Paese. Tra le cause del mismatch, l'Italia sconta l'assenza di una sistematica rilevazione, anticipazione e analisi dei fabbisogni professionali. Tutta l'Europa richiede, a gran voce, di investire in capitale umano e nelle competenze attraverso il dialogo tra le istituzioni formative ed il mercato del lavoro. L'A., illustrando ed analizzando i dati per i più importanti indicatori su istruzione, occupazione e disoccupazione, sintetizza i messaggi della comunicazione della Commissione europea *News skills for new jobs*. Il contributo si conclude con la descrizione di due buone

pratiche: un buon orientamento scolastico e professionale che cerchi di mettere in comunicazione i cittadini lavoratori con le imprese; la validazione e la certificazione delle competenze possedute e sviluppate in contesti ambito formali, non formali ed informali.

Summary – *New Skills and Jobs: The New Pattern for Learning, Employment and Economic Growth (Article in Italian)* – The economic crisis has profoundly shaped the labour market, pointing out the significant mismatch between job demand and supply. The imbalance between the number of those employed and unemployed is on the rise. In addition – and particularly in Italy – workers do not possess the high skill levels required in the world of work, thus failing to fulfill the professional needs on the part of employers. One of the reasons for this is the lack of a system that ensures skills needs anticipation and forecasting. This is such a major issue that Europe urges educational providers and labour market experts to promote the development of human capital and its skills, by means of dialogue. On the basis of these premises, the paper provides an analysis of the main points of the Communication from the European Commission – New Skills and Jobs, which investigates central data on education, employment and unemployment. The paper concludes by making reference to two good practices: the provision of adequate vocational guidance – that should ease the interaction between workers and employers – and the validation and certification of skills that are developed through formal, non-formal, and informal learning.

Relazioni industriali e risorse umane

Adriano Gallea *Transizione scuola-lavoro: sogno o realtà?*

Riassunto – *Transizione scuola-lavoro: sogno o realtà?*– L’A., in qualità di responsabile delle risorse umane di Prime Industrie, affronta il tema della transizione scuola-lavoro partendo dalla constatazione di come questi due mondi siano teoricamente molto vicini, ma nella realtà troppo lontani, e dall’impellente necessità di trovare punti di incontro nell’interesse generale. L’A. mette in luce il ruolo primario giocato da tutti gli attori sociali: famiglie, scuole, docenti, aziende, territorio e dai giovani stessi. L’obiettivo è quello di indirizzare questi ultimi verso percorsi seri e di reale crescita personale e professionale, nonché quello di creare centri di eccellenza formativa ed eccellenze in uscita con garanzie di occupazione molto più elevate rispetto a quelle attuali. L’A., prima di proporre ipotesi concrete per favorire la transizione scuola-lavoro e per tentare di avviare/sperimentare nuove forme di dialogo, presenta la virtuosa esperienza sviluppata negli anni da Prime Industrie rispetto ai percorsi di inserimento e specializzazione dei giovani.

Summary – *School to Work Transition: Dream or Reality? (Article in Italian)* – This paper draws on the experience of the author, who works as an HR manager at Prime Industrie – the multinational that develops, manufactures and markets

laser systems for industrial applications – and examines the issue of school-to-work transition. The starting point of this analysis is the assumption that education and the world of work are connected only on paper, while in practice they are two distinct realities. Accordingly, it is self-evident that the search for a linking mechanism becomes a matter of urgency. The paper goes on to highlight the major role of social actors involved (family, educational and local bodies, teachers, employers, and young people themselves). The main goal should be to help students choose the most adequate educational career so as to improve their working and personal life, and to devise centres of excellence in order to provide more job opportunities than those offered today. In this sense, the paper presents the positive experience developed by Prime Industries over the years in terms of their access-to-work programmes and specialisation programmes for young people. In conclusion, some proposals are put forward to facilitate the transition from school to work and to experiment with new forms of dialogue in this connection.

Mario Arca *La riforma della classificazione del personale nel settore elettrico*

Riassunto – *La riforma della classificazione del personale nel settore elettrico* – L’A. affronta il tema della classificazione del personale nel settore elettrico. Modifiche all’organizzazione del lavoro, evoluzione tecnologica, nuove professionalità, flessibilità indotta anche da razionalizzazioni degli organici impongono un ripensamento dell’attuale sistema che, in tale contesto, è divenuto un mero strumento di differenziazione salariale, piuttosto che di riconoscimento della professionalità. L’A. riflette sulla opportunità di una riforma che consenta, in modo trasparente e concordato tra le parti, il riconoscimento e la valorizzazione economica di differenze qualitative e quantitative della mansione prestata a parità di inquadramento. Il nuovo sistema, pertanto, dovrà prevedere due tipi di “carriera”. Il primo, verticale, dovuto al passaggio di categoria che dovrebbe intercorrere quando si cambia mansione e, il secondo, orizzontale, innescato dal graduale e progressivo miglioramento qualitativo del lavoro prestato.

Summary – *The classification of workers in the energy sector (Article in Italian)* – This paper examines the issue of the classification of workers employed in the energy sector. In this connection, the need to review the current system of job classification arises from major changes taking place in this sector with regard to work organization, technological innovation and flexibility, or because of the emergence of new categories of workers, or a reduction in the workforce. The system currently in place has increasingly given rise to wage differentiation, disregarding differences in terms of tasks to be carried out. As a result, the paper argues in favour of a transparent and agreed-upon reform that makes it possible – in both quantitative and qualitative terms – to identify the economic value of tasks falling within the same category. The new system of job classification should take account of changes in the tasks carried out by workers – which are accompanied by an adjustment in terms of employment grades – as well as a steady improvement in the quality of the work performed.